



Comune di Quintano

(Provincia di Cremona)


REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CONTINUATIVO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 04.05.2017

INDICE

- Art. 1 – Finalità e principi generali
- Art. 2 – Esclusioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Soggetti legittimati alla richiesta
- Art. 5 – Criteri generali di concessione
- Art. 6 – Forme di concessioni
- Art. 7 – Modalità di richiesta e autorizzazioni
- Art. 8 – Responsabilità e obblighi dei concessionari
- Art. 9 – Norme di rinvio
- Art. 10 – Entrata in vigore

Allegato A – Modello domanda di concessione



Art. 1 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e non esclusivo di locali e spazi di proprietà e facenti parte del patrimonio del Comune di Quintano. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso i locali e gli spazi per attività svolte da enti, associazioni, società, partiti, gruppi religiosi, onlus, gruppi locali, o di volontariato, aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo e al fine di favorire e promuovere lo svolgimento di attività in cui si esprime la vita organizzata della comunità.

Il Comune pertanto, compatibilmente con le esigenze legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e con la gestione dei servizi pubblici assunti in via diretta, concede a terzi l'uso temporaneo dei locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Le sale ed i locali sono pertanto posti a disposizione degli interessati per;

- Conferenze ed eventi culturali
- Assemblee, riunioni, convegni, dibattiti
- manifestazioni artistiche culturali e scientifiche
- corsi di formazione, attività socio – ricreative e sportive
- esposizione e mostre che abbiano rilevanza sia a livello cittadino che sovra comunale.

Sono esclusi dal presente regolamento le sale ed i locali destinati alle attività istituzionali dell'Ente, quali la Sala Consigliare, salvo di apposita e specifica autorizzazione in merito.

Si intendono ricompresi nel termine strutture e locali, oltre agli edifici, locali e sale di proprietà comunale, anche gli spazi pubblici aperti, le piazze ed ogni altra area suscettibile di utilizzo per manifestazioni, iniziative ed attività in genere.

ART. 2 - ESCLUSIONI

I locali non possono essere concessi ed utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste.

Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

Non è consentita la concessione per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti, né per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti come sensibili dalla pubblica opinione.

I locali non possono essere concessi per attività di natura privata (ad esempio assemblea condominiale o feste private).

La concessione in uso dei locali e delle sale può essere negata al richiedente anche nei casi seguenti:

- quando il richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme dall'atto di concessione o dal presente regolamento.
- quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la richiesta non sia conforme con i principi del presente regolamento.
- nel caso di priorità d'uso degli stessi locali per attività previste dalla stessa Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinata.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o revocare con semplice comunicazione la concessione in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.

È fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione dei locali, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare la concessione, in qualsiasi momento, per motivate ragioni di interesse pubblico o per constatate irregolarità nell'utilizzo, salvo l'obbligo di comunicare il provvedimento agli interessati.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'uso dei seguenti immobili comunali e relative pertinenze.

Le sale e i locali di proprietà comunale che possono essere messe a disposizione ai soggetti di cui all'art. 4, che ne facciano regolare richiesta sono le seguenti:

- a) EDIFICIO POLIFUNZIONALE di via Galileo Galilei n°3
- b) SALA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI p.za Papa Giovanni Paolo II, n° 2

Art. 4 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

Possono chiedere l'uso dei locali per le finalità di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

- a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato e di promozione sociale.
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997.
- c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266).
- d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91).
- e) Partiti, Movimenti e Gruppi politici.
- f) Gruppi o partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale
- g) Organizzazioni e Patronati Sindacali.
- h) Associazioni di categoria
- i) Parrocchie e organismi religiosi.
- j) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.

- k) Gruppi di volontari o di Protezione civile.
- l) Enti pubblici od istituzionali che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività locale.

Art. 5 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

I locali e gli spazi pubblici vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.

I locali devono essere usati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno alle strutture agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.

E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti e comunque effettuare qualunque intervento che in qualche modo alteri lo stato di conservazione del locale medesimo.

Non deturpare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato con l'apposizione sulle facciate o sulle recinzioni di targhe pubblicitarie, striscioni o altro.

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività occorranza servizi tecnologici particolari, quali ad esempio: schermi, proiettori, lavagne luminose etc., i concessionari provvederanno in proprio, a proprie spese, previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I richiedenti dovranno assicurare la sorveglianza dei locali richiesti e delle pertinenze, avendo cura che siano rispettate le norme riguardanti l'ordine e la pubblica sicurezza.

L'uso degli spazi, dei locali e delle attrezzature implica, da parte del concessionario, un'assunzione di responsabilità, sia per il corretto uso, sia per la tutela del patrimonio pubblico. Pertanto, all'atto di concessione dovrà essere individuato dal richiedente il responsabile del buon uso dei locali e degli spazi, che risponderà degli eventuali danni arrecati.

L'utilizzo dei locali e degli spazi, nonché delle strutture e delle relative attrezzature, di cui al presente regolamento avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- a. Utilizzo diretto da parte dell'Amministrazione Comunale e/o per iniziative dalla stessa patrocinate;
- b. Utilizzo delle strutture in regime di convenzione;
- c. Utilizzo delle strutture in forma temporanea secondo le modalità previste nel presente regolamento

Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità espresse nell'atto costitutivo del concessionario o comunque dichiarate al momento della richiesta e rispondenti alle finalità di cui all'art.1.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso e a mezzo di personale delegato, eventuali sopralluoghi per la verifica del rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

In ogni caso dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- evitare attività di qualsiasi natura che possano disturbare la quiete pubblica;
- attenersi al regolamento di nettezza urbana;

- dopo l'utilizzo gli spazi assegnati andranno riconsegnati nello stato di fatto del momento della concessione.

Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione o dell'Ente richiedente, presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili.

L'utilizzo dei locali e degli spazi è consentito di norma dalle ore 09.00 alle ore 23.00

Gli spazi e locali sono di norma concessi dietro la presentazione della relativa richiesta scritta e la corresponsione di una tariffa secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6 - FORME DI CONCESSIONE E TARIFFE.

Il Comune assicura a proprie cure e spese il mantenimento dei locali (energia elettrica, acqua e riscaldamento).

A titolo di rimborso spese per l'erogazione di detto servizio viene richiesto ai concessionari il pagamento di una somma così come stabilito annualmente nelle tariffe allegate al bilancio di previsione.

L'uso dei locali, se continuativo o esclusivo, è subordinato al preventivo deposito di una cauzione da versare a garanzia del corretto uso dei locali e degli arredi e prevista nella relativa convenzione concessoria.

La cauzione verrà resa al momento della restituzione dei locali e spazi pubblici e dopo un'accurata verifica dello stato dei locali e aree pubbliche.

Il Comune ha diritto di rivalersi sulla cauzione versata per eventuali danni ai locali, spazi pubblici, alle strutture, agli arredi o alle attrezzature, salvo il risarcimento per il maggior danno.

Per l'utilizzo dei locali e degli spazi rispondenti alle finalità di cui all'art.1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

1. concessione a titolo gratuito nei casi in cui:

- a. le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa.

I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Amministrazione e dei predetti organismi;

- b. ogni altra manifestazione per la quale la Giunta ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare in apposita delibera.

- c. Godono di trattamento diversificato i seguenti eventi particolari:

per consentire lo svolgimento della campagna elettorale amministrativa comunale, a ciascuna lista depositata dovrà essere reso disponibile, su richiesta, un locale pubblico esistente. La concessione del locale è da intendersi per una singola giornata e non più di due volte per gruppo politico. Tale concessione è gratuita nei trenta giorni antecedenti la data delle elezioni. Al di fuori di questo periodo la concessione sconta il pagamento della tariffa stabilita.

I gruppi politici e le liste candidate alle elezioni, nonché per consultazioni referendarie, hanno diritto all'uso gratuito delle sale e degli spazi pubblici, limitatamente al periodo di campagna elettorale, determinato in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal sindaco, nelle modalità previste dal presente Regolamento

2. concessione a titolo oneroso prevista in tutti gli altri casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione (costi di fornitura energia elettrica, di riscaldamento ed eventuale pulizia dei locali), della durata dell'utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Quintano del soggetto richiedente, ed eventualmente anche del costo del personale comunale in esercizio straordinario, qualora sia necessario per consentire le riunioni o le attività previste.

L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato, dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

In caso di rinuncia all'utilizzo dei locali o spazi, non derivanti da cause di forza maggiore, l'Amministrazione conserva il diritto di ritenzione della somma versata.

Inoltre la fruizione degli spazi e dei locali pubblici, può avvenire in forma continuativa o temporanea.

- a. **La forma continuativa** comporta la concessione in uso continuativo, per un periodo limitato nel tempo dei locali di cui all'art. 2, tramite il perfezionamento di uno specifico atto convenzionale tra il soggetto privato e l'amministrazione comunale.
- b. **La forma temporanea** comporta la concessione in uso, di volta in volta per specifiche iniziative dei locali di cui all'art. 2.

Art. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONI

L'uso dei locali e delle sale è concesso mediante richiesta di autorizzazione scritta al Sindaco tramite l'ufficio del protocollo comunale. A tal fine, in caso di più richieste concomitanti, fa fede la data ed il numero riportata sul protocollo del Comune.

La concessione dei locali è disposta con comunicazione di autorizzazione del sindaco in base all'ordine di presentazione delle richieste.

La concessione per uso continuativo è disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

L'uso dei locali e degli spazi pubblici è concesso su richiesta scritta utilizzando il modello di domanda allegato al presente regolamento, e contenente i seguenti elementi:

- a. la denominazione della società, dell'associazione, dell'ente, o del gruppo
- b. generalità complete e recapito anche telefonico della persona responsabile della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per

- ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
- c. copia del documento di identità in corso di validità del responsabile della manifestazione o iniziativa
 - d. gli scopi per cui l'uso del locale viene richiesto;
 - e. precisa indicazione del periodo, ovvero della data, dell'orario di inizio e termine previsto per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
 - f. il numero approssimativo dei partecipanti.
 - g. la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
 - h. la dichiarazione di aver preso visione per accettazione del presente regolamento
 - i. la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione.
 - j. la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni responsabilità, per eventuali danni o di eventuali disfunzioni degli impianti o servizi tecnologici, installati a cura del concessionario.
 - k. Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.

Le richieste per l'utilizzo degli immobili e spazi comunali, dovranno essere presentate entro i seguenti termini:

- per un uso temporaneo o giornaliero: 10 giorni di anticipo dalla data prevista dell'evento ;
- per un uso continuativo: almeno 60 giorni d'anticipo in modo da consentire una corretta programmazione..

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Il richiedente è personalmente responsabile del rispetto di ogni parte della struttura utilizzata, nonché di opere e oggetti eventualmente presenti od esposti nel locale per tutto il periodo di utilizzo della struttura.

Sono obblighi specifici dell'assegnatario:

- l'obbligo di provvedere al pagamento della tariffa o cauzione della concessione entro il giorno del ritiro della stessa;
- il rispetto degli orari entro i quali è stato concesso il locale;
- la pulizia dei locali, (compresi i servizi igienici), ed assicurarsi che gli stessi siano lasciati in perfetto ordine e pulizia. In caso di inadempienza a quanto previsto dal precedente capoverso, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese relative al concessionario; inoltre la mancata o insufficiente pulizia comporterà l'impossibilità per il futuro di ottenere ulteriori concessioni da parte del medesimo richiedente;

- l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato;
- il versamento della tariffa di concessione e del deposito cauzionale richiesti;
- la sorveglianza dei locali richiesti e delle pertinenze, avendo cura che siano rispettate le norme riguardanti l'ordine e la pubblica sicurezza;
- la piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- la responsabilità di eventuali furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione;
- la stipula di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento o di eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta, in relazione alla tipologia dell' iniziativa richiesta;
- di dotarsi di tutte le autorizzazioni comunali, se nello specifico per le attività previste, anche di quelle Pubblica Sicurezza, sanitarie e le altre eventualmente necessarie all'attività svolta ed essere in regola con la disciplina fiscale;
- dare tempestiva comunicazione in caso di rinuncia allo svolgimento della manifestazione o iniziativa richiesta.

Art. 9 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.

Le norme del presente regolamento si applicano anche a locali e spazi di futura proprietà e disponibilità dell'Ente Comunale.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.